



**Associazione
Sindacale
Medici
Dirigenti**

Segreteria Regionale del Veneto

Italia Oggi, 16 ottobre 2012, pagina 35

La Corte ha dichiarato incostituzionale la trattenuta del Tfs

Ma grazie alla Consulta la paga recupera il 2,5%

Carlo Forte

La trattenuta in busta paga del 2,5% (ex opera di previdenza) è incostituzionale. Il passaggio dalla disciplina del Tfs a quella del Tfr dal 1° gennaio 2011, operato dall'articolo 12 comma 10 del decreto legge 78/2010, ha determinato, infatti, la cancellazione di tale trattenuta. E quindi, l'interpretazione adottata dal governo, nel senso del permanere della decurtazione, è incostituzionale. Lo ha stabilito la Consulta con una sentenza depositata l'11 ottobre scorso (n.223/12).

La Corte costituzionale ha spiegato che la trattenuta non poteva essere più applicata dopo che la legge aveva mutato il regime della buonuscita dei dipendenti pubblici. Prima dell'avvento della nuova disciplina, infatti, i dipendenti pubblici assunti prima del 2000, all'atto della cessazione ricevevano una somma, denominata trattamento di fine servizio (Tfs) notevolmente più alta rispetto al Tfr (trattamento di fine rapporto). Il Tfs, infatti, veniva calcolato sull'ultimo stipendio dell'ultimo giorno di servizio, moltiplicato per il numero degli anni a cui si aveva diritto, compresi i periodi riscattati. Il Tfr, invece, è salario differito (come tale totalmente a carico dell'amministrazione) che viene accantonato (virtualmente) e rivalutato anno per anno per essere poi versato al lavoratore, al termine dell'attività lavorativa, come liquidazione. L'importo del Tfr, dunque, è dato dal risultato dell'accantonamento di una specie di quattordicesima mensilità, che viene messa da parte ogni anno dall'amministrazione. E che viene versata in un'unica soluzione quando il lavoratore cessa dal servizio. Di qui il minore importo rispetto al Tfs. Oltre tutto la trattenuta del 2,50%, che veniva applicata ai fini del Tfs, veniva calcolata ponendo come base l'80% dell'importo della retribuzione. Ma a questo scopo assumevano rilievo solo alcune voci stipendiali. E cioè: lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale, l'eventuale assegno ad personam o la vacanza contrattuale. Rimanevano invece fuori dal calcolo: la retribuzione professionale docente (per gli insegnanti), il compenso individuale accessorio (per gli Ata), l'indennità di direzione e l'indennità di risultato (per direttivi e dirigenti). L'applicazione della trattenuta del 2,5% su somme in regime di Tfr ha determinato, dunque, due effetti deteriori. Il primo è la decurtazione della retribuzione calcolata al lordo, comprendendo tutte le voci stipendiali, nessuna esclusa. E dunque un aumento comunque illegittimo dell'importo della trattenuta. Aumento al quale fa riscontro una liquidazione di minore importo rispetto a quella fissata dalla vecchia disciplina. Il secondo è l'applicazione di una decurtazione non dovuta, a carico dei soli dipendenti pubblici, nonostante il passaggio al nuovo regime avrebbe dovuto comportare il mero obbligo di accantonamento del 6,91% della retribuzione lorda onnicomprensiva, a solo carico dell'amministrazione in quanto datore di lavoro. E quindi, la Corte costituzionale ha ritenuto di dichiarare che la nuova disciplina «determina irragionevolmente l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita». Di qui la pronuncia di illegittimità costituzionale.